

# REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE SULLE FORMALITA' DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI RICHIESTE AL P.R.A. EX ART. 56 D. LGS. 446/1997

1.

## ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA

1. E' istituita l'Imposta Provinciale sulle formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico, di seguito denominati rispettivamente imposta e P.R.A. ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 15/12/1997 n.446, concernente l'istituzione dell'imposta avente competenza nell'ambito territoriale corrispondente.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è soppressa l'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al P.R.A. di cui alla Legge 23/12/1977, n. 952, concernente "Modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al Pubblico Registro Automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro" , e la relativa addizionale provinciale istituita ai sensi della Legge 28/12/1995, n.549 art. 3 commi 48-55 concernenti oltre che l'istituzione del tributo anche alcuni aspetti del regime delle relative aliquote.

2.

## PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta si applica sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico a far data dall'1/01/1999.

2. L'imposta è dovuta sulle richieste di formalità di cui al comma precedente basate su scritture private autenticate, o la cui sottoscrizione sia giudizialmente accertata, su atti pubblici e sentenze.

3. Le formalità di cui al comma 1 sono assoggettate all'imposta nella misura indicata al successivo art. 13, da corrispondersi - a pena di irricevibilità - secondo le modalità degli articoli seguenti.

4. L'imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. E' tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria.

3.

### SOGGETTI PASSIVI

1. Al pagamento dell'imposta, della sanzione, nonché degli interessi moratori di cui all'art.13 del D. Lgs. 18/12/1997, n. 472, concernente il particolare trattamento sanzionatorio da applicarsi nel caso di ravvedimento da parte dei contribuenti, e successive modificazioni ed integrazioni, sono obbligati l'acquirente del veicolo, come individuato dagli artt. 93, riguardante le formalità necessarie per la circolazione dei veicoli, e 94, concernente le formalità per il trasferimento di proprietà dei veicoli e per il trasferimento di residenza dell'intestatario, del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 riportante il nuovo Codice della Strada , o il soggetto nell'interesse del quale viene compiuta la formalità.

4.

### AGEVOLAZIONI FISCALI

1. Si applicano all'imposta le esenzioni e le riduzioni espressamente previste dalla legge.

1 bis. Ai sensi dell'art. 30, comma 7, della Legge n. 388/2000 la disposizione esentativa ivi contemplata a favore dei soggetti portatori di handicap affetti da "grave limitazione della capacità di deambulazione" si applica anche qualora nel giudizio conclusivo della competente commissione medica venga riconosciuto che il soggetto "presenta capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ".

2. Sono esentate dal pagamento dell'imposta le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 4/12/1997, n. 460, concernente "Esenzioni in materia di tributi locali".

3. I soggetti portatori di grave handicap sensoriale permanente, come definito dal comma 3, art. 3, L. 05/02/1992, n. 104, limitatamente all'acquisto di motocarrozette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motoveicoli per trasporti specifici, nonché di autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo ed autoveicoli per trasporti specifici di cilindrata sino a 2.000 cc per le auto con motore a benzina e a 2.800 cc. per le auto con motore diesel, sono soggetti all'imposta nella misura di un decimo del suo valore . L'agevolazione è concessa per un solo veicolo e spetta anche nel caso in cui lo stesso venga intestato al familiare cui il disabile è fiscalmente a carico, oppure nel caso di cointestazione del veicolo con un altro soggetto non portatore di handicap . L'agevolazione viene riconosciuta per gli atti di natura dichiarativa e traslativa, ed anche per veicoli non adattati , ai soggetti rientranti nei casi previsti dall'art. 1 comma 2 della

Legge n. 68/1999 e dalla Circolare n. 72 del 30/07/2001 dell'Agenzia delle Entrate, oppure ai familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico anche in mancanza dell'accertamento dello stato di gravità .

4. Con riferimento alla agevolazione Ipt in favore dei veicoli costruiti da almeno 30 anni o dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico costruiti da almeno 20 anni, individuati con determinazione dell'Asi e della Fmi di cui all'art. 63, comma 4, della Legge 21/11/2000, n. 342, l'uso non professionale deve essere comprovato da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che deve contenere le seguenti informazioni :

- non essere iscritto alla Camera di Commercio ;

- non possedere Partita Iva ;

oppure, in caso affermativo :

- non aver contabilizzato nella propria attività il veicolo e che pertanto lo stesso risulta estraneo alla sfera lavorativa aziendale .

5.

#### **MODALITA', TERMINI E SANZIONI**

1. Le formalità di prima iscrizione di veicoli al P.R.A., nonché di contestuali diritti reali, devono essere richieste dall'acquirente entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.

2. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel P.R.A. devono essere richieste dal soggetto a favore del quale è trascritta la formalità entro il termine di sessanta giorni dalla data di formazione dell'atto, salvo il disposto del comma 8 dell'art. 56 del D. Lgs. N. 446/1997 citato, concernente i termini per la richiesta delle formalità ed il pagamento delle relative imposte riguardanti gli atti societari e giudiziari.

3. In caso di formalità richieste oltre i termini stabiliti dai commi precedenti si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 18.12.1997, n. 471, concernente le sanzioni previste in caso di ritardati ed omessi versamenti diretti, da corrispondersi con le modalità stabilite nei successivi articoli. La riscossione dell'imposta, della sanzione e degli interessi moratori deve avvenire contestualmente. Ai fini della riduzione della sanzione risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso, secondo le modalità ed entro i limiti temporali di cui all'art.13 del D. Lgs. 18/12/1997, n.472, concernente il particolare trattamento sanzionatorio da applicarsi nei casi di ravvedimento da parte dei contribuenti , e successive modificazioni ed integrazioni.

6.

## DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

1. Per ottenere le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione devono essere prodotti al P.R.A.:

a) l'atto pubblico, la sentenza ovvero la scrittura privata con sottoscrizione autenticata redatta in duplice originale, ovvero in unico originale nei casi previsti dagli artt.7 e 10 del D.M. Finanze n.514/1992, concernenti l'obbligo del certificato di proprietà relativamente alla prima iscrizione ed alle successive, ovvero in originale, se con sottoscrizione accertata giudizialmente, e copia certificata conforme;

b) le note, redatte in conformità con i modelli approvati ai sensi dell'art.5 del D.M. n.514/1992 che definisce la modulistica in uso al P.R.A. ; sulle note deve essere indicato il numero di codice fiscale delle parti a pena di irricevibilità;

c) la quietanza rilasciata del concessionario della riscossione comprovante il versamento dell'imposta ;

d) gli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

7.

## GESTIONE DELL'IMPOSTA

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 del D.Lgs. n. 446/1997, concernente l'istituzione dell'imposta, e successive modificazioni ed integrazioni, gli adempimenti connessi alla liquidazione riscossione e contabilizzazione dell'imposta i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta stessa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 18/12/1997, n. 471, concernente "ritardati ed omessi versamenti diretti", se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'art. 52 del citato D. Lgs., che stabilisce i criteri per l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province, sono affidati, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del P.R.A.

2. L'ammontare dell'imposta giornalmente riscossa, al netto del compenso di propria spettanza di cui al successivo art.8 e dei rimborsi eseguiti per conto della Provincia, deve essere versato alla tesoreria dell'Amministrazione Provinciale entro il primo giorno lavorativo successivo posticipabile di un giorno lavorativo per i soli casi di

forza maggiore debitamente motivati per iscritto. L'attivazione dello Sportello telematico dell'automobilista comporterà diverse modalità e termini di versamento, tenendo conto delle relative intese concordate a livello nazionale .

3. Il soggetto incaricato degli adempimenti di cui sopra è tenuto ad assicurare mensilmente alla medesima Amministrazione Provinciale, tramite tabulato cartaceo debitamente sottoscritto dal dirigente responsabile o, a richiesta della stessa, mediante supporto magnetico debitamente validato come previsto dalla normativa in materia, i dati giornalieri degli incassi comprovanti il titolo della riscossione, il compenso in relazione al servizio svolto, gli eventuali recuperi, i rimborsi d'imposta con l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione provinciale, nonché gli estremi dei versamenti effettuati alla Provincia, nel termine massimo del giorno quindici del mese successivo a quello di riferimento.

4. Lo stesso soggetto provvederà altresì a conservare ai propri atti le ricevute di versamento a favore dell'Amministrazione Provinciale da esibire agli incaricati del controllo da parte della Provincia medesima. Tali ricevute hanno valore liberatorio per il concessionario e sostituiscono le quietanze di tesoreria ad ogni fine.

**8.**

## **COMPENSI**

1. Per tutti gli adempimenti previsti in capo al concessionario della riscossione dal presente regolamento, compete allo stesso un compenso in conformità a quanto verrà stabilito dal D.M. del Ministero delle Finanze di cui al comma 7 dell'art.52 del D. Lgs 446/1997 in materia di criteri per l'affidamento e lo svolgimento dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate .

2. In mancanza di apposite disposizioni di legge, il compenso potrà essere determinato, con decorrenza dall'1 gennaio di ogni anno, prendendo come base quello dell'anno precedente, adeguato alle variazioni dell'indice generale del costo della vita intervenute nell'anno precedente, fatta salva la possibilità di aderire a diverse intese concordate a livello nazionale .

**9.**

## **QUIETANZE E CONTROLLI**

1. Le note, di cui all'apposito modulo, presentate al P.R.A devono riportare la specifica delle somme dovute a titolo di imposta e devono essere accompagnate dal predisposto elenco di presentazione in duplice copia sottoscritto dal richiedente e

recante l'indicazione degli estremi di ciascuna formalità, nonché l'importo complessivo delle somme dovute. Una copia dell'elenco, integrata con i numeri progressivi assegnati alle formalità riportate, viene restituita al richiedente e costituisce quietanza provvisoria. La quietanza definitiva è costituita dal Certificato di Proprietà rilasciato dal P.R.A dopo l'esecuzione della formalità.

2. Il P.R.A, per ciascuna formalità richiesta, provvede al controllo della congruità dell'imposta applicata, nonché all'annotazione nel Registro Progressivo ai sensi dell'art.22 del R.D. 29/07/1927, n.1814, concernente l'istituzione e le modalità di tenuta dello stesso.

3. La Provincia può disporre, a suo insindacabile giudizio, verifiche anche in relazione a singole pratiche presso il concessionario entro cinque anni dalla data di riscossione dell'imposta.

4. Nel caso in cui l'ammontare dell'imposta versata sia insufficiente, non potranno essere definite le relative formalità e il P.R.A. richiederà il versamento della differenza, nonché delle eventuali sanzioni e interessi dovuti, da effettuare presso il concessionario della riscossione .

10.

### **RIPRESENTAZIONE FORMALITA'**

1. Nel caso di ripresentazione di formalità rifiutate, non si fa luogo ad ulteriori riscossioni salvo che non siano state rifiutate per insufficiente versamento.

2. Nel caso di ripresentazione di formalità rifiutate in quanto di competenza di PRA di altra Provincia, il soggetto richiedente la formalità avrà diritto alla restituzione delle somme specificate all'art. 11.

3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 dell'art.5 si tiene conto della data di prima presentazione al P.R.A., purché in tale data l'imposta sia stata riscossa in misura non inferiore a quella minima.

11.

### **RIMBORSI E RECUPERI**

1. La domanda di rimborso delle somme indebitamente versate sia a titolo di imposta, sia eventualmente per sanzioni e per interessi di mora non dovuti, di cui potrà essere predisposto apposito modulo, dovrà essere presentata dal soggetto a cui favore venne richiesto l'espletamento delle formalità o dal richiedente la formalità, purchè munito di regolare delega scritta rilasciata dal predetto soggetto.

2. Nel caso in cui al rimborso provveda la Provincia, il P.R.A. provvederà a formulare apposita istruzione ed a trasmetterla alla stessa con la massima sollecitudine e nel rispetto comunque dei termini previsti dalla convenzione di assegnazione al servizio di riscossione, corredandola di copia della documentazione giustificativa prodotta dal soggetto richiedente ; nel corso della predetta istruzione potrà richiedere direttamente all'interessato eventuali ulteriori elementi necessari .

3. Nel caso di rimborso tramite concessionario della riscossione, lo stesso potrà rivalersi dell'ammontare del rimborso, ivi compresi i compensi di spettanza e gli eventuali oneri aggiuntivi, nelle misure determinate dalla convenzione di cui al comma 2, sulle somme incassate nella giornata o, in caso di insufficienza, sulle somme incassate nelle giornate immediatamente successive, conservando ai propri atti l'integrale documentazione relativa alla pratica. I rimborsi sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dalla convenzione di cui al comma 2 .

4. Nell'ipotesi prefigurata dal comma 3, il concessionario della riscossione provvede a fornire alla Provincia comunicazione dei rimborsi effettuati contestualmente al resoconto mensile delle entrate, in conformità a quanto stabilito dalla convenzione di cui al comma 2 .

5. Il rimborso è effettuato dal concessionario non oltre i termini previsti dalla convenzione di cui al comma 2 . Decorsi tali termini senza che sia stato possibile provvedere, il concessionario restituisce tutta la documentazione alla Provincia cui è rimessa ogni ulteriore decisione.

6. I rimborsi devono essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita, ovvero dalla data di versamento dell'imposta nel caso in cui la richiesta di formalità sia stata respinta.

12.

## DATI STATISTICI

1. L'archivio informatico dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel P. R. A. in possesso del concessionario della riscossione, nonché dei dati di cui all'art.7, comma 2, del presente Regolamento è di esclusiva proprietà della Provincia. Al termine della concessione il concessionario dovrà tempestivamente trasferire al subentrante il predetto archivio.

2. Il concessionario della riscossione è tenuto, su richiesta della Provincia, a permettere l'interrogazione dell'archivio di cui al precedente comma, tramite apposito collegamento telematico anche al fine, per quanto di pertinenza, di costituire l'archivio

nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti al P.R.A. previsto dall'art.56, comma 4, del D. Lgs. 15.12.1997, n.446.

3. Le interrogazioni telematiche potranno essere effettuate senza limiti temporali e senza oneri aggiuntivi.

**13.**

### **TABELLE IMPORTI**

1. Gli importi dovuti per l'imposta sono stabiliti con riferimento alle tariffe determinate con Decreto del Ministero delle Finanze (attualmente D.M. 435/1998) ai sensi del comma 11 dell'art.56 D.Lgs. 446/1997; tali importi sono altresì incrementati con la maggiorazione prevista dal comma 2 del medesimo articolo di legge, per ogni tipo di formalità di cui all'art.1 del presente regolamento.

2. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2688 del Codice Civile, nel caso in cui il secondo soggetto acquirente abbia i requisiti per beneficiare dell'esenzione/agevolazione dell'imposta, questi deve comunque versare in nome e per conto del precedente acquirente un'imposta pari al valore ordinario della relativa tariffa.

**14.**

### **RINVIO**

1. Per quanto non disposto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalla vigente disciplina, in quanto compatibili, nonché le disposizioni contenute nel regolamento generale delle entrate provinciali ex art.52 del D.Lgs.446/1997, che concerne la potestà regolamentare generale in materia di entrate, anche tributarie, delle province.

**15.**

### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano con le decorrenze previste dalla legge .